



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Appendice allegato 1
Al Regolamento di Organizzazione e
Gestione del Personale

DELIBERAZIONE G.P. 38 DEL 16/02/2009

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure adottate dalla Provincia di Varese per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento in attuazione del disposto dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del DLgs. 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono sono considerati incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma secondo le seguenti tipologie:
 - a. incarichi di studio;
 - b. incarichi di ricerca;
 - c. consulenze;
 - d. altre collaborazioni autonome esterne ad alto contenuto professionale (collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali).
4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente; può essere svolto nei limiti concordati anche nella sede del committente.
5. L'attività della Provincia è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, di trasparenza, di pari opportunità.

Art. 2 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a. gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio e gli incarichi per attività notarili;
 - b. gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni;
 - c. gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
 - d. gli incarichi disciplinati dall'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero gli incarichi di staff presso organi di governo e quelli correlati all'attività comunicazionale dell'Ente;
 - e. gli incarichi dati a componenti di commissione di gara e di concorso e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi che operano per le finalità di supporto alla programmazione (progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche), alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici nonché gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - f. gli incarichi occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica.

IL PRESENTE DOCUMENTO SI
COMPONE DI N. 5 PAGINE

ALLEGATO PV38.....
DEL1.6.FEB......2009

Art. 3 - Presupposti di conferimento degli incarichi

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 1 sono:
 - a. l'assenza di strutture organizzative e/o professionalità idonee interne all'Ente medesimo che siano in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione; l'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico;
 - b. l'affidamento ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria (per tale specializzazione si individua la laurea magistrale); si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri mediante attestazione di tale requisito;
 - c. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel Programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - d. gli incarichi non potranno includere la rappresentanza della Provincia o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogative di soggetti a essa legati da vincolo di subordinazione;
 - e. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - f. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - g. l'incarico deve essere previsto dalla relazione previsionale e programmatica e da apposito atto di indirizzo della Giunta Provinciale;
 - h. l'incarico deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio o sue successive variazioni.

Art. 4 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Il dirigente del Settore competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. oggetto dell'incarico;
 - b. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e. compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.);
 - f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito Internet della Provincia.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono valutati dal Dirigente del Settore competente, come segue:
 - a. il dirigente procede alla valutazione dei curricula presentati;
 - b. il dirigente provvede alla scelta delle qualificazioni più aderenti alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare;
 - c. il dirigente, se lo ritiene opportuno, ricorre allo svolgimento di colloqui o prove

- specifiche per accertare la professionalità del collaboratore;
- d. il dirigente, qualora lo ritenga opportuno, in funzione della complessità e della particolare qualificazione tecnica richiesta per l'incarico da affidare, può disporre nel bando che la selezione sia effettuata da un'apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione a titolo gratuito del personale dell'Ente;
 - e. nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il dirigente del settore interessato ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico;
 - f. alle eventuali prove sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

Art. 5 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'affidamento dell'incarico non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b. per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale, didattica o artistica un solo soggetto può fornire o eseguire con il grado di perfezione richiesto o comunque non siano comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c. per incarichi relativi ad attività di consulenza o formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea o da altri soggetti terzi, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e. quando si tratti delle medesime attività o di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - f. quando l'incarico sia conferito a titolo gratuito;
 - g. in casi di particolare urgenza non imputabile all'Amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - h. per la prosecuzione con il medesimo incaricato di attività / progetti in corso.
2. Per i casi di esclusione sopra richiamati e per altri eventualmente analoghi, la determinazione di incarico dovrà dare conto espressamente della tipologia delle prestazioni e della connessione fra l'eccezionalità della esclusione e la non esperibilità della procedura comparativa.

Art. 6 - Disciplinare di incarico

1. Il dirigente responsabile del settore interessato provvederà a formalizzare l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente e in particolare:
 - a. l'oggetto dell'incarico, la durata, il luogo ed il compenso;
 - b. l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati;
 - c. il compenso, che non potrà comunque superare l'importo di € 35.000,00 annui, riparametrati alla quantità dell'impegno temporale previsto, da determinarsi in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, delle conoscenze messe a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico e dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art. 7 - Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidate a soggetti esterni l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia dei seguenti dati:
 - a. estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento;
 - b. generalità, cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto percettore;
 - c. oggetto dell'incarico e relativo compenso.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 9 - Rescissione del contratto

1. E' facoltà della Provincia rescindere anticipatamente l'incarico qualora, a seguito di verifiche di cui al precedente art. 8, si sia accertato il mancato rispetto degli obiettivi affidati.

La rescissione avviene mediante comunicazione scritta, debitamente motivata, trasmessa con cinque giorni di preavviso.

Nel caso di rescissione del contratto, ai sensi del presente articolo, nulla è dovuto all'incaricato per il servizio non effettuato.

E' fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento danno da parte della Provincia.

Art. 10 - Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa superiore a cinquemila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni contrastante disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui al presente regolamento non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa generale alle linee di indirizzo e/o direttive emanate in materia.